

Dott. Ing. Massimiliano Barone

- ❖ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania n° 3225
- ❖ Albo Dirigenti Cantieri di Lavoro pos. Direttore n° 6940
- ❖ Elenco Ministero dell'Interno D.M. 25/3/85 e L.818/84 cod. id. CT 03225 I 00623 (P.I.)
- ❖ Socio Fondatore A.N.I.S. (Associazione Nazionale Ingegneria Sicurezza)
- ❖ Membro Commissione "Sicurezza" Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania
- ❖ Elenco Esperti segnalazioni terne Enti Pubblici e Privati – prot. n°2571 del 23/7/1998
- ❖ Requisiti di cui all'ex art. 10 D.Lgs. 494/96 (Coordinatore Sicurezza Cantieri)
- ❖ Requisiti di cui al D.Lgs.81/2008 (Tutti i Macro settori ATECO -Sicurezza e Salute LdL)
- ❖ Lead Auditor Sistemi di Gestione Sicurezza (Norma OSHAS 18001:2007 - CEPAS n.66 e aic-SICEV)
- ❖ Responsabile gruppo di Audit (Norma UNI EN ISO 19011:2003)
- ❖ Elenco dei Certificatori Energetici della Reg. Sicilia n. 20739 e possesso delle credenziali CEFA
- ❖ HSE Manager



INGV
terremoti
vulcani
ambiente

ISTITUTO NAZIONALE
DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

14 e 15
settembre 2016
Sala Consiglio
I.N.G.V. -
ROMA

2° edizione - Corso di Formazione per *DIRIGENTI* in materia di Sicurezza e Salute negli Ambienti di Lavoro della Ricerca

(ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs.81/2008)

Relatore: Massimiliano Barone



Il Servizio di Prevenzione e Protezione compiti (definizione):

Il T.U. all'art.2 c. 1 lett. f) definisce il RSPP:

*“**Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.”***





FUNZIONE CONSULTIVA E PROPOSITIVA

Il Servizio di Prevenzione e Protezione compiti (art.33):

1. Il SPP dai rischi professionali provvede:

- a) all'individuazione dei
 - **fattori di rischio**,
 - alla **valutazione dei rischi**
 - all'individuazione delle **misure per la sicurezza e la salubrità** degli ambienti di lavoro,

nel rispetto della normativa vigente **sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione**



Il Servizio di Prevenzione e Protezione compiti (art.33):

1. Il SPP dai rischi professionali provvede:


- b) ad elaborare, per quanto di competenza, le **misure preventive e protettive** di cui all'articolo 28, comma 2, e i **sistemi di controllo** di tali misure;



INGV - Ing. M. Barone




PIANO EMERGENZA AZIENDALE			
CHINQUE MINUTI DAI SITUAZIONI DI PERICOLO DEVO IMMEDIATAMENTE INFORMARE GLI SOGGETTI ALLA SICUREZZA CHE PROVVEDERANNO AD ATTIVARE LE MISURE DI SOCCORSO ADEGUATE AL CASO			
	ANTINCENDIO	V.V.F. Tel. 115 ADDETTO: Tel.	
	PRONTO SOCCORSO	AMBULANZA Tel. 118 ADDETTO: Tel.	
	REGARSI AL PUNTO DI RACCOLTA		
IN CASO DI INCENDIO			
	PULSANTE EMERGENZA	Attivare antincendio Evasione locali	
	ATTREZZATURE ANTINCENDIO	Utilizzare i mezzi in dotazione Addeguato protezione Bastone Lavori e lotta all'incendio	
	EVACUAZIONE RAPIDA	Abbandonare i locali servendosi degli appositi percorsi e scorte di emergenza	
	NON URLARE NON CREARE PANICO		
	ASCENSORI	Non usare gli ascensori Servizi scala mobile	
NECESSARE L'INTERVENTO DEI V.V.F. E DEL PRONTO SOCCORSO DARE INFORMAZIONI CHIARE E PRECISE			
EMERGENZE			
ENTI ESTERNE	Tel.	SERVIZI INTERNI	Tel.
Polizia	Tel.	Soccorso Emergenza	Tel.
Catambini	Tel.	Antincendio	Tel.
Vigili Urbani	Tel.	Promote Bassano	Tel.
Protezione	Tel.	Parma	Tel.
Centro Antiveicoli	Tel.	Comand. Estero	Tel.
USL - ASL	Tel.	Direzione Aziendale	Tel.
Aziende Gas	Tel.	Servizio Tecnico	Tel.
Aziende Acqua	Tel.	Medico Competente	Tel.
Aziende Elettrotec.	Tel.	Manutenzione	Tel.
Collocazione Auto	Tel.	Security	Tel.



Il Servizio di Prevenzione e Protezione compiti (art.33):

1. Il SPP dai rischi professionali provvede:

- c) ad elaborare per le varie attività le **procedure di sicurezza**



Il Servizio di Protezione cc



(art.33):

1. Il SPP dai rischi professionali provvede:
 - o d) a proporre i **programmi di informazione e formazione** dei lavoratori;

**PROGRAMMA DI
FORMAZIONE,
INFORMAZIONE ED
ADDESTRAMENTO
IN MATERIA DI
SALUTE E SICUREZZA,
NEL SETTORE DELLA
RICERCA**

2016

Ai sensi del D.Lgs.81/08 e s.m.i.
D.M. 10 marzo 1998,
D.M. 388/2003,
Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, e
Decreto 8 agosto 2012 – G.U.R.S. n. 39 del 14/9/2012

A cura del
Responsabile del
Servizio di
Prevenzione e
Protezione,
ai sensi dell'art. 33
comma 1 lettera d).

emesso: 11/09/2013
Rev/agg.:25/01/2016

Il Servizio di Prevenzione e Protezione compiti

(art.33):

1. Il SPP dai rischi professionali provvede:
 - e) a **partecipare** alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla **riunione periodica** di cui all'articolo 35;
 - f) a **fornire** ai lavoratori le **informazioni** di cui all'art.36.



Il Servizio di Prevenzione e Protezione compiti (art.33):

- 2. **I componenti del SPP sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi** di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto.
- 3. **Il SPP è utilizzato dal datore di lavoro.**

Il Medico Competente (art.25):

- a) **collabora** con il **DdL** e con il **SPP** alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico_fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;
- b) **programma ed effettua** la **sorveglianza sanitaria** attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c) **istituisce**, anche tramite l'accesso alle **cartelle sanitarie e di rischio**, di cui alla lettera f), aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia;
- d) **consegna** al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- e) **consegna** al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione;



Il Medico Competente (art.25):



- f) **invia** all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le **cartelle sanitarie e di rischio** nei casi previsti dal presente decreto, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Il lavoratore interessato può chiedere copia delle predette cartelle all'ISPESL anche attraverso il proprio medico di medicina generale;
- g) **fornisce informazioni** ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. **Fornisce** altresì, a richiesta, **informazioni** analoghe ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- h) **informa** ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

Il Medico Competente (art.25):

- i) **comunica** per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, **i risultati anonimi collettivi** della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- l) **visita gli ambienti di lavoro** almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- m) **partecipa** alla **programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori** i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- n) **comunica**, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero della salute entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.




I Preposti

secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono (art.19):

- a) **sovrintendere e vigilare** sulla **osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge**, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- b) **verificare** affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto **adeguate istruzioni** accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c) **richiedere l'osservanza** delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

I Preposti



secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono (art.19):

- d) **informare** il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- e) **astenersi**, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- f) **segnalare** tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- g) **frequentare** appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.

Lavoratore- DEFINIZIONE:



- ❖ **persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, ...".**

I Lavoratori (art.20):

- ❖ Ogni **lavoratore** deve prendersi **cura** della propria salute e sicurezza e di quella delle altre **persone** presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.



I Lavoratori

devono in particolare (art.20 c.2):



- a) **contribuire**, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) **osservare** le **disposizioni** e le **istruzioni** impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- c) **utilizzare correttamente** le **attrezzature di lavoro**, le **sostanze** e i **preparati pericolosi**, i **mezzi di trasporto**, nonché i **dispositivi di sicurezza**;
- d) **utilizzare** in modo appropriato i **dispositivi di protezione** messi a loro disposizione;

I Lavoratori devono

in particolare (art.20 c.2):

- e) **segnalare** immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le **deficienze dei mezzi e dei dispositivi** di cui alle lettere c) e d), nonché **qualsiasi eventuale condizione di pericolo** di cui vengano a conoscenza, **adoperandosi** direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) **per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente**, dandone notizia al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- f) **non rimuovere o modificare** senza autorizzazione i **dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo**;

I Lavoratori

devono in particolare(art.20 c.2):

- g) **non compiere** di propria iniziativa **operazioni o manovre** che non sono di loro competenza ovvero che **possono compromettere la sicurezza** propria o di altri lavoratori;
- h) **partecipare** ai **programmi di formazione e di addestramento** organizzati dal datore di lavoro;
- i) **sottoporsi** ai **controlli sanitari** previsti dal DLgs 81/08 o comunque disposti dal medico competente.



I fabbricanti e i fornitori (art.23):



- 1. Sono **vietati** la **fabbricazione**, la **vendita**, il **nolegg**io e la **concessione in uso** di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti **non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti** in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
- 2. In caso di **locazione finanziaria** di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.

Gli Installatori (art.24):



- Gli **installatori e montatori di impianti**, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono **attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro**, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.



L'Apparato sanzionatorio

- Le **sanzioni** si trovano non solo alla fine del titolo I (principi comuni) ma si trovano anche alle fine di ciascun titolo specifico, con la conseguente applicazione del **criterio di “specialità”** nell'applicazione della sanzione.

...le principali novità contenute nel nuovo Testo Unico

Apparato sanzionatorio:

- **Inasprimento delle sanzioni** in riferimento ai Datori di Lavoro che non provvedano rispettivamente alla effettuazione della

- **valutazione dei rischi**
- **nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione**

(arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 euro)*

(*): gli importi non tengono conto degli aumenti previsti dalla recente normativa



...le principali novità contenute nel nuovo Testo Unico

Apparato sanzionatorio:

- Confermata la possibilità per gli organi ispettivi del Ministero del Lavoro di procedere alla **sospensione dell'attività** in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela e sicurezza sul lavoro
- Definite **disposizioni in caso di omicidio colposo e lesioni gravi** con collegamento alla responsabilità d'impresa (**D.Lgs. 231/01**)

efficacia esimente



...le principali novità contenute nel nuovo Testo Unico

Apparato sanzionatorio - Implicazioni D.Lgs. 231/01

- Viene introdotto all'interno del testo unico una norma specifica (art. 30) riguardante il “**modello di organizzazione e gestione**” di cui al D.Lgs. 231/2001, per la definizione e l'attuazione di una **politica** aziendale **per la salute e sicurezza**.

Tale modello, idoneo ad avere **efficacia esimente** della **responsabilità amministrativa** delle persone giuridiche, deve essere adottato ed efficacemente attuato assicurando l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici.

...le principali novità contenute nel nuovo Testo Unico

Apparato sanzionatorio - Implicazioni D.Lgs. 231/01

Adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi a:

- rispetto degli **standard tecnico-strutturali** di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- **attività di valutazione dei rischi** e di **predisposizione delle misure di prevenzione e protezione** conseguenti;
- attività di **natura organizzativa**, quali **emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza**;
- attività di **sorveglianza sanitaria**.

...le principali novità contenute nel nuovo Testo Unico

Apparato sanzionatorio - Implicazioni D.Lgs. 231/01

Adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi a:

- attività di **informazione e formazione** dei lavoratori;
- attività di **vigilanza** con riferimento al **rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro** in sicurezza da parte dei lavoratori;
- acquisizione di **documentazioni** e **certificazioni** obbligatorie di legge;
- **periodiche verifiche** dell'applicazione e **dell'efficacia delle procedure adottate.**

...le principali novità contenute nel nuovo Testo Unico

Apparato sanzionatorio - Implicazioni D.Lgs. 231/01

- Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Norme e linee guida

Attualmente esistono due sole norme certificabili:

- **BS OHSAS 18001:2007** (Sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro - Requisiti).
- **UNI 10617:99** (Sistema di Gestione sulla sicurezza negli impianti a rischio di incidente rilevante).

...le principali novità contenute nel nuovo Testo Unico

Norme e linee guida

Diverse Linee Guida per l'implementazione dei sistemi di gestione, tra le quali, sono state **universalmente riconosciute** come valide le seguenti:

BS 8800/96 - Linee guida sui sistemi di gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro.

OHSAS 18002:99 - Linee guida applicative OHSAS 18001:99.

UNI 10616:97 - Gestione della sicurezza nell'esercizio di impianti a rischio di incidente rilevante.

Documento ILO/OSH MS 2001 - Linee guida tecniche sui sistemi di gestione della sicurezza e salute sul lavoro.

Il Sistema di Gestione della Sicurezza e Salute sul Lavoro

"Parte del sistema complessivo di gestione che facilita la gestione dei rischi per la salute e sicurezza sul lavoro associati al business dell'organizzazione".

Include

- la **struttura organizzativa**,
- le **attività di pianificazione**,
- le **responsabilità**,
- le **pratiche**,
- le **procedure**,
- i **processi e le risorse** necessarie per lo sviluppo,
- l'**implementazione**,
- la **revisione** ed il **mantenimento** della politica di SSL dell'organizzazione.


Il Sistema di Gestione della Sicurezza e Salute sul Lavoro

Le finalità del SGSL:

- a) **Ridurre i costi** della SSL compresi quelli derivanti da:
 - incidenti
 - infortuni
 - malattie correlate al lavoro**minimizzando i rischi** cui possono essere esposti dipendenti o terzi.
- b) **Aumentare l'efficienza e le prestazioni.**
- c) Contribuire a **migliorare i livelli di salute e sicurezza** sul lavoro.
- d) **Migliorare l'immagine** interna ed esterna dell'organizzazione.

Il Sistema di Gestione della Sicurezza e Salute sul Lavoro

Il SGSL può essere rappresentato secondo lo schema seguente:



Sezione di Catania
Piazza Roma, 2
95123 Catania, Italy
Tel. +39 095 7165800
Fax +39 095 435801
URL: www.ingv.it
email: barone@ict.ingv.it



Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia

LINEE DI INDIRIZZO S.G.I.

MANUALE
SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO
SALUTE - SICUREZZA - AMBIENTE

(Massimiliano Barone)

Il Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione
Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
Sezione di Catania
Dott. Ing. Massimiliano Barone

Rev. dic.2009

Ediz. Dott. Ing. M. Barone

MANUALE - SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO SALUTE SICUREZZA AMBIENTE
- 1 di 98 -

INGV - Ing. M. Barone



... e se il lavoratore rifiuta ...!?!?

- *Nel caso di persistente rifiuto del lavoratore, esso potrebbe incorrere in un'infrazione disciplinare, tale da giustificare il licenziamento.*
- Ai fini del giudizio sulla gravità di tale infrazione è peraltro necessaria una valutazione sia della specifica idoneità, soggettiva ed oggettiva, di tale misura per garantire l'integrità fisica del lavoratore, sia delle ragioni del rifiuto di questi.

Cass. Civ., sez. IV, 6/10/1995 n. 12297,
in Giust. Pen., 1996, II, p. 507.

- La giurisprudenza ha affermato che il **compito del datore di lavoro non può risolversi nella messa a disposizione di presidi antinfortunistici e nel generico invito a servirsene**, ma **deve costituire una delle particolari attività dell'imprenditore**, gravando su questo l'onere di **fare cultura** sul rispetto delle norme antinfortunistiche, di svolgere continua, assidua azione pedagogica, con il ricorso, se del caso, anche a sanzioni disciplinari nei confronti dei lavoratori che non si adeguino alle citate disposizioni.



Cass. pen. sez. IV, 9.12.96,

- è pertanto colpevole il **DdL** che "... a *conoscenza del comportamento* più volte tenuto dal lavoratore in violazione della norma antinfortunistica, *lo abbia ripetutamente ripreso ed invitato ad attenersi alle disposizioni* ma, *di fronte all'inottemperanza* del predetto, *non abbia adottato più decisi provvedimenti idonei ad evitare comunque la violazione delle misure di sicurezza*".



Corte di Cassazione 2 febr. 2005

- In caso d'infortunio sul lavoro subito presso un laboratorio universitario da un **dottorando** intento a un'operazione di manutenzione di un apparecchio laser vetusto e sprovvisto dei necessari dispositivi di sicurezza, è colpevole del **reato di lesione personale colposa** cui all'art. 590 c.p. il **responsabile del laboratorio** di Spettroscopia Laser del Dipartimento di Scienze Fisiche che, pur non dotato di autonomia di spesa e nonostante le richieste di sostituzione dell'apparecchio inutilmente avanzate all'Università, ne abbia consentito la manutenzione da parte del dottorando e **non ne abbia impedito l'uso**, con la conseguenza della partenza accidentale del raggio laser.

I costi della non sicurezza



- **DATI INFORTUNISTICI INAIL 2015**
Presentazione del Rapporto Annuale.
- I dati provvisori mostrano **1,172 infortuni mortali nel 2015**, 1,009 nel 2014 (aumento >16% rispetto l'anno precedente (erano 920 nel 2011)).
- **632.665** i casi di infortunio denunciati (calo del 3,9% rispetto ai 658,514 del 2014)

Nel quinquennio 2010-2014, contrazione complessiva delle denunce infortuni pari al 23,9%, e del 24,21% di casi mortali.



Tavola 4.12 - Infortuni Lavorativi avvenuti nel periodo 2006-2010, definiti a tutto il 30.04.2011 e comunicati al CCI, per anno e settore di attività - Valori Assoluti e Valori Percentuali

VALORI ASSOLUTI

SETTORE DI ATTIVITA'	2006	2007	2008	2009	2010
AGRICOLTURA	10.811	9.520	9.629	10.068	8.131
ARTIGIANATO	23.154	21.670	20.801	19.670	15.532
INDUSTRIA	67.006	65.373	65.841	64.442	54.178
CONTO STATO	3.364	3.414	3.747	3.841	3.456
NON DETERMINATO (*)	367	262	292	361	124
TOTALE	104.702	100.239	100.310	98.382	81.421

VALORI PERCENTUALI

SETTORE DI ATTIVITA'	2006	2007	2008	2009	2010
AGRICOLTURA	10,3%	9,5%	9,6%	10,2%	10,0%
ARTIGIANATO	22,1%	21,6%	20,7%	20,0%	19,1%
INDUSTRIA	64,0%	65,2%	65,6%	65,5%	66,5%
CONTO STATO	3,2%	3,4%	3,7%	3,9%	4,2%
NON DETERMINATO (*)	0,4%	0,3%	0,3%	0,4%	0,2%

(*) Vi confluiscono i dati relativi ad ENPAIA ed IPSEMA

INGV - Ing. M. Barone

Tavola 5.6 - Malattie Professionali manifestatesi nel periodo 2006-2010, definite a tutto il 30.04.2011 e comunicate al CCI, per anno e settore di attività - Valori Assoluti e Valori Percentuali

VALORI ASSOLUTI

SETTORE DI ATTIVITA'	2006	2007	2008	2009	2010
AGRICOLTURA	610	697	902	1.802	2.619
ARTIGIANATO	1.838	2.239	2.561	3.181	3.570
INDUSTRIA	6.879	7.438	8.314	9.042	59
CONTO STATO	57	65	75	65	9.432
NON DETERMINATO (*)	41	45	47	51	25
TOTALE	9.425	10.484	11.899	14.141	15.705

VALORI PERCENTUALI

SETTORE DI ATTIVITA'	2006	2007	2008	2009	2010
AGRICOLTURA	6,5%	6,6%	7,6%	12,7%	16,7%
ARTIGIANATO	19,5%	21,4%	21,5%	22,5%	22,7%
INDUSTRIA	73,0%	70,9%	69,9%	63,9%	60,1%
CONTO STATO	0,6%	0,6%	0,6%	0,5%	0,4%
NON DETERMINATO (*)	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,2%

(*) Vi confluiscono i dati relativi ad ENPAIA ed IPSEMA

I costi della non sicurezza

- ogni giorno vengono denunciati all'INAIL circa **2.500 infortuni superiori a 3 giorni**
- media 3-4 infortuni mortali al giorno
- circa 16,5 milioni di **giornate lavorative perse** in un anno
- **costo sociale** annuo per infortunio e malattia professionale pari a circa 28,4 miliardi di Euro, ovvero al 3,2% del nostro PIL.



I costi della non sicurezza

- **L'Agenzia Europea stima il costo per infortuni e malattie professionali tra il 2,6% - 3,8% del PIL dell'UE.**



- Il **costo complessivo** dei danni professionali è previsto di circa **52 miliardi di euro nel 2012**.
- Il costo del singolo infortunio va ben oltre i **50 mila euro**,, Giuseppe Lucibello, direttore generale INAIL.

- Il **programma Co&Si (Costi e sicurezza)** è allo stadio di prototipo ma sarà a breve disponibile sul sito Inail. Il software ha l'obiettivo di "rendere l'imprenditore consapevole dei costi che ruotano intorno alla sicurezza perché la prevenzione è anche un investimento con ritorni economici reali", ha detto Lucibello. *Il modello Inail permetterà di stimare il possibile risparmio economico che l'azienda potrebbe ottenere con una buona gestione della politica della sicurezza.* A partire dai dati sui costi degli infortuni e delle malattie professionali, sul capitale investito in prevenzione e sulla possibile riduzione dei costi della non sicurezza.

Fonte INAIL venerdì, 8 giugno 2012

Le principali tipologie di criteri di catalogazione sono:

- **Costi diretti** e **costi indiretti**.
- **Costi assicurati** e **costi non assicurati**.
- **Costi controllabili** e **costi non controllabili**.
- **Costi espliciti** e **costi nascosti**.

Esempi di costi diretti



- **Spese ospedaliere**, consulti medici, riabilitazione, medicinali.
- **Integrazione dei salari** per la quota non coperta da assicurazioni.
- **Danni subiti** dai mezzi di produzione (macchinari, attrezzature, edifici, veicoli).
- **Valore della produzione** per le interruzioni causate dall'incidente.
- **Sanzioni** varie ed azioni di rivalsa.
- **Perdita di produttività del lavoratore** infortunato dopo il suo ritorno al lavoro.



Esempi di costi indiretti

- **Riduzione della produttività** della forza lavoro dovuta all'infortunio.
- **Costi degli straordinari** necessari a recuperare il tempo perso a seguito dell'incidente e dell'assenza del lavoratore infortunato.
- **Costo delle attività di indagine**, compilazione di verbali e rapporti con le autorità di controllo.
- **Costi di retraining** e di recruiting nel caso in cui al lavoratore infortunato venga modificata la mansione.

costi nascosti

Danno all'immagine che ha una duplice prospettiva:
interna ed esterna.

- o **Interna**, ossia verso i propri dipendenti, nei quali può essere ravvisato un calo di morale e di senso di attaccamento all'azienda con conseguente perdita di produttività;
- o **esterna**, ossia verso Terzi (...) che potrebbe andare persa a causa di eventuali ritardi o disservizi nella fornitura, con ripercussioni negative anche sull'acquisizione di nuovi referenti. Quest'ultima tipologia di danno è indubbiamente di difficile quantificazione, ma non di portata trascurabile se si considera che secondo le stime elaborate dall'European Agency for Safety and Health at Work il **rapporto tra costi manifesti e costi nascosti è di 1:11.**

Incidenti e infortuni mancati



DEFINIZIONI

Incidente: evento imprevisto, improvviso, indesiderato e inatteso, che può essere causa di un danno, ossia di una lesione fisica e/o danno alla salute o ai beni.

Quasi incidente (near miss): incidente senza infortunio.

Infortunio: danno all'integrità fisica di una persona (morte, inabilità permanente, totale o parziale o inabilità temporanea) originata da una **causa improvvisa**.

Scopo dell'analisi e indagine in caso di incidente / infortunio

- individuare le carenze nel sistema di prevenzione/protezione;
- individuare i fattori che possono causare o contribuire all'accadimento di incidenti/ infortunio;
- identificare la necessità o il bisogno di un'azione correttiva;
- identificare l'urgenza della azione correttiva e eventuali misure alternative temporanee;
- identificare le opportunità per un miglioramento continuo.

Elementi utili all'indagine

Raccogliere le osservazioni, anche verbali, dell'interessato e/o colleghi e/o preposti onde chiarire le circostanze del fatto.


Documentazione

Può essere redatto un verbale da tenere a disposizione.



Analisi delle cause – percezione del rischio

- Le persone possono valutare in modo differente l'entità del PERICOLO
- E' necessario conoscere il PERICOLO quindi le modalità di comportamento da tenere di fronte ad ogni tipo di Emergenza
- Il controllo del RISCHIO è il risultato di un lavoro di équipe che va dalla progettazione alla costruzione, all'installazione fino all'uso del macchinario, attrezzatura
- Le protezioni spesso sono volutamente aggirate seguendo un comportamento di SOTTOSTIMA DEL PERICOLO



AZIENDA:

Data ed ora infortunio:

Nome e cognome
infortunato:

Mansione svolta
dall'infortunato:

Luogo/postazione
infortunio:

Attività svolta al momento
dell'infortunio:

Ora di abbandono del posto di lavoro:

Tipo di infortunio (*barrare la casella corrispondente*):

<input type="checkbox"/> Mancato	<input type="checkbox"/> Lieve	<input type="checkbox"/> Grave	<input type="checkbox"/> Mortale
----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------

Mancato = Incidente senza infortunio; Lieve = Infortunio con prognosi inferiore a 40gg; Grave = Infortunio con prognosi superiore a 40gg

DPI indossati dal lavoratore
al momento dell'infortunio:

Cause possibili che hanno
provocato l'infortunio:

Descrizione dinamica
dell'infortunio:

Testimoni
dell'infortunio:

Miglioramenti
suggeriti:

Il Responsabile:

Data compilazione:



SPAZIO DA COMPILARE A CURA DEL R.S.P.P.

Azioni correttive da adottare:

Tempi di attuazione:

Responsabile attuazione delle azioni correttive:

Verifica corretta attuazione azioni correttive:

Modulo di analisi dell'infortunio

LA PERCEZIONE DEL RISCHIO ...



Gli altri ...





INGV - Ing. M. Barone

TRASPORTI ... eccezionali ...



LAVORI in quota ... eccezionali ...



*Conclusioni ...
non solo divieti e obblighi*



... ma convincimento e collaborazione

<http://www.ct.ingv.it/it/servizio-prevenzione-e-protezione.html>



Fine 1° parte